

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1491 del 26/03/2018
Oggetto	RILASCIO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI FORLI IN VIA NUOVA N. 30 (FC) PER USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO) PRAT. FC07A0256_FAETI MARINO & C. SOC. AGR. S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1565 del 26/03/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisei MARZO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);

- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001.);

DATO ATTO che:

- con domanda PG/2008/0013598 del 15/01/2008, Ceccarelli Eldes, allora proprietaria del fondo, ha richiesto il rilascio di concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa, (cod.FC07A0256);
- in data 14/04/2016 la società Faeti Marino e C. Società Agricola S.S., con nota acquisita al prot. n. PG/2016/0268599, dichiara di essere il nuovo utilizzatore della risorsa idrica in qualità di affittuario dell'allevamento, come si evince dal contratto d'affitto parte integrante della nota;
- in data 10/04/2017 la società Faeti Marino e C. Società Agricola S.S., con nota acquisita al prot. PGDG/2017/0003780, ha ribadito l'interesse al subentro nell'istanza di concessione e richiesto contestualmente l'aumento di prelievo da 2.299,00 mc/annui richiesti con l'istanza pervenuta in data 18/12/2007 e acquisita al prot. n. PG/2008/0013598 del 15/01/2008 ai 3.300,00 mc/annui;
- in data 10/04/2017 la società Faeti Marino e C. Società Agricola S.S., con nota acquisita al prot. PGDG/2017/0003780, ha trasmesso relazione tecnica e studio idrogeologico.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 120 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: Comune di Forlì (FC), via Nuova n. 30, su terreno in locazione della richiedente, censito al fg. n. 82, mapp. n. 1; coordinate UTM RER x: 754617; y: 905082;
- portata massima di esercizio pari a 3,33 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 3.300,00 mc/annui;
- destinazione della risorsa ad uso zootecnico;

DATO ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati (zootecnico);

- il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, con nota prot. PG/2013/0039155 del 12/02/2013 e successiva nota prot. PG/2014/0019119 del 24/01/2014 in fase istruttoria ha chiesto il pagamento dei canoni pregressi dovuti dal 2001 al 2014 e del deposito cauzionale pari a 159,00, ovvero a quello dovuto nell'anno 2014;
- il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, con note prot. PG/2015/0077210 del 09/02/2015 e PG/2016/0112064 del 22/02/2016 ha successivamente quantificato e richiesto i canoni fino all'anno 2016;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura di euro 162,45 ;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- non sussistono opere da assoggettare alla procedura di VIA, ai sensi della l.r. 9/1999;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Distretto Idrografico del Fiume Po, che ha prescritto l'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto. (PGDG/2018/0003258 del 07/03/2018);

DATO ATTO CHE la Provincia di Forlì-Cesena con nota assunta a prot. n. PGDG/2017/0005996 ha espresso parere condizionato alla esistenza legittima dell'opera di prelievo che si intende

adempito in quanto l'istanza di concessione è stata presentata nei termini di legge per il riconoscimento delle concessioni preferenziali.

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato, in data 28 dicembre 2007, la somma pari a euro 166,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 23 marzo 2018, la somma pari a euro 162,45, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- ha versato in data 23 marzo 2018, la somma pari ad euro 91,00 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 16 luglio 2014, nell'importo di € 159,00 per un importo totale pari ad euro 250,00, ai sensi dell'art. 8 c. 4 della L.R. n. 2/2015;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire la concessione preferenziale e di rilasciare la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea alla ditta Faeti Marino e C. Società Agricola S.S., c.f. 03700060407, con sede legale a Mercato Saraceno (FC), via Strada Taibo Castello 21, loc. Taibo, con prelievo avente le seguenti caratteristiche:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 120 dal piano di campagna;
 - ubicazione del prelievo: : Comune di Forlì (FC), via Nuova n. 30, su terreno in locazione della richiedente, censito al fg. n. 82, mapp. n. 1; coordinate UTM RER x: 754617; y: 905082;
 - portata massima di esercizio pari a 3,33 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 3.300,00 mc/annui;

- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico);
- 2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2027;
- 3. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 è pari ad euro 162,45;
- 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto;
- 5. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
- 6. di dare inoltre atto che:
 - l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l'importo versato per il canone 2018 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- 7. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
8. di provvedere a notificare il presente provvedimento alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;
 9. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
 11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
 12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
 13. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
 14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Faeti Marino e C. Società Agricola S.S., con sede legale a Mercato Saraceno (FC), via Strada Taibo Castello 21, loc. Taibo, c.f. 03700060407, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di concessione PG/2008/0013598 del 15/01/2008, cod. Sisteb FC07A0256)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 120,00 con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 165, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di KW 2,21 (3 Hp), dotato di filtro che ha la base situata alla profondità di 118 metri dal p.c., avente un' altezza di alcuni metri.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Forlì (FC), via Nuova n. 30, su terreno in locazione della richiedente, censito al fg. n. 82, mapp. n. 1; coordinate UTM RER x: 754617; y: 905082.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 3,33 l/s e portata media pari a 0,10 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 3.300,00 mc.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo, per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, già esistente. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee.

Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2027**.

3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al

termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.